



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2010, proposto da Macaluso Antonino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio D'Asaro e Giacomo D'Asaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Palermo, via XX Settembre, n. 29;

contro

Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui Uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, è domiciliato *ex lege*;

per l'accertamento:

dell'illegittimità del silenzio rifiuto sulla richiesta di valutazione dell'attività dirigenziale svolta dal ricorrente nell'anno 2004/2005 e sul relativo pagamento dell'indennità spettante;

Visto il ricorso introduttivo del giudizio, con i relativi allegati;

Visto l'atto costitutivo in giudizio del Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana;

Vista la memoria difensiva depositata in giudizio dal ricorrente in data 1/2/2011;

Visti gli atti tutti del giudizio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2011 il Cons. Federica Cabrini;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale;

Visti gli artt. 35 e 117 c.p.a.;

FATTO e DIRITTO

Ritenuto che il ricorso possa essere deciso con sentenza in forma semplificata;

Vista la sentenza di questa sezione 7 giugno 2010, n. 7231, secondo cui il personale del Corpo Forestale della Regione Siciliana non è equiparabile a quello militare e delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 3, c. 1, d.lgs. n. 165/2001;

Rilevato che il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio attiene a questione di diritto soggettivo patrimoniale (attribuzione della retribuzione di risultato per il servizio reso

dall'1/1/2004 al 30/11/2005 da parte di dirigente del Corpo Forestale della Regione Siciliana, sia pur previa conclusione del procedimento di valutazione);

Ritenuto che, anche con riferimento al procedimento di valutazione, l'attività della p.a. attiene alla gestione del rapporto di lavoro;

Ritenuto che la giurisdizione spetti al g.o. ai sensi dell'art. 63, c. 1, d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (eccetto quelle di cui all'art. 3, c. 1), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (ivi compreso, come nel caso di specie, l'omesso provvedimento di valutazione dell'attività dirigenziale);

Ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del g.a. adito, fermi restando gli effetti della domanda ai sensi dell'art. 59, c. 2, l. n. 69/2009, e dell'art. 11, c. 2, c.p.a., laddove essa venga riproposta al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salve eventuali preclusioni e decadenze eventualmente già intervenute;

Ritenuto, quanto alle spese del giudizio, che sussistono comunque le eccezionali ragioni di cui all'art. 92, c. 2, c.p.c. per poterle compensare, tenuto conto della natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Federica Cabrini, Consigliere, Estensore

Maria Cappellano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)